



Andrea Raccagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Villa Clelia n. 18 – 40126 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – sito web: www.ic6imola.edu.it

Delibera del Consiglio di Istituto
n. 36 del 27/06/2019

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEI LIMITI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE RELATIVA AI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSO che la legge n. 449/97 all'art. 43 dispone che le pubbliche amministrazioni "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.";

TENUTO CONTO che l'art. 45 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*", affida al Consiglio di Istituto la potestà di deliberazione in merito alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali afferenti ai contratti di sponsorizzazione;

VISTO, in particolare, il comma 2, lett. b) del summenzionato art. 45, il quale stabilisce che per i contratti di sponsorizzazione è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

VISTA la circolare n. 74 del 5 gennaio 2019 con la quale il MIUR ha emanato le disposizioni applicative del predetto regolamento;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1 – DEFINIZIONE

L'Istituto Comprensivo n. 6 di Imola, via Villa Clelia 18, 40026 Imola (BO), intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'istituzione scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio, prodotti o altri contenuti concordati, a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

ART. 2 – OGGETTO

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.);
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, ecc.;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, forniture di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, ecc.);
- ogni altra attività che la Scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- contributi economici;
- cessione gratuita di beni e/o servizi;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola

A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.

ART. 3 – FINALITA' E INDIVIDUAZIONE SPONSOR

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della Scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia e dell'adolescenza e, comunque, della Scuola e della cultura.
- Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, dal rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della Scuola.
 - Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della Scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

ART. 4 – SOGGETTI SPONSOR

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica e giuridica avente o meno lo scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, le cooperative, consorzi imprenditoriali;
- le associazioni senza fini di lucro;
- le associazioni culturali.

ART. 5 – PROCEDURE PER LA SCELTA DELLO SPONSOR

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
- pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;
- gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione di quelle più convenienti.

Le richieste di sponsor sono pubblicizzate mediante pubblicazione sul sito web e/o con altre forme ritenute di volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione oppure attraverso comunicazioni a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati.

L'avviso, di cui ai precedenti commi, contiene in particolare i seguenti dati:

- l'iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario;

- l'esatta determinazione della comunicazione utilizzabile per la pubblicità;
- modalità ed i termini di presentazione dell'offerta;

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

- il bene, il servizio, l'immagine, il messaggio che si intende pubblicizzare
- il corrispettivo della sponsorizzazione

L'offerta, per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), deve essere accompagnata dalle autocertificazioni attestanti l'inesistenza dei motivi di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'autocertificazione deve altresì attestare, per i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. L'offerta dovrà, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'Ufficio, è approvata dal Dirigente Scolastico.

ART. 6 – GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto nel quale verranno stabiliti in particolare:

- il diritto per lo sponsor alla pubblicità "esclusiva" oppure "non esclusiva" nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
- le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere effettuato alla firma del contratto. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

Contributi economici

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula di contratto sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico o dalla Giunta Esecutiva e successivamente deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Cessione gratuita di beni e/o servizi

Le società, le imprese, i professionisti, le associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.

La scuola, valutata l'utilità del bene/servizio offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme di pubblicità di seguito riportate:

- riproduzione del marchio;
- logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione;
- pubblicazione nel sito Web della scuola e su apposita bacheca nell'atrio dei plessi, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto della sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio, logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di volantini, gadget, brochure, ecc.;
- individuazione di spazi interni ed esterni dei plessi dell'Istituto.

Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

ART. 8 – DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

Il Dirigente Scolastico, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ravvisi nel messaggio pubblicitario contenuti contrastanti con le finalità della scuola o con quanto enunciato nel Piano Triennale dell' offerta Formativa;
- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- avvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
- pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici o che provochino dipendenze, materiale a sfondo sessuale
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

ART. 10 – MONITORAGGIO

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente Regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell' Istituto Comprensivo n. 6 di Imola non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o delle comunicazioni istituzionali.

Ne consegue il dovere per l'Amministrazione dell'Istituto Comprensivo n. 6 di Imola di conformarsi, nel trattamento dei dati personali e di eventuale comunicazione degli stessi allo sponsor, alla normativa vigente, di cui al Regolamento europeo (GDPR) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto, mediante l'affissione all' Albo on line e pubblicazione sul sito dell'Istituto www.ic6imola.edu.it

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO
f.to Luisa Palmisano

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO
f.to Annalisa Baldisserri